

# Ordinanza Regione Campania n. 8 del 08/03/2020

Ultimo aggiornamento domenica 08 marzo 2020

Data pubblicazione: 08/03/2020

Data scadenza: 03/04/2020

Settore proponente: Regione Campania

Oggetto: Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientranti nella Regione Campania provenienti dalle Regioni Lombardia e dalla Province dicui al DPCM 8 marzo 2020

Il Presidente della Regione Campania

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'8 marzo 2020 - pervenuto in via d'urgenza al Gabinetto del Presidente- che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché al interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

CONSIDERATO che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del citato DPCM, si "avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone aree geografiche sopra indicate, nell'esercizio della facoltà di rientro prevista dall'ultimo periodo del citato art. 1 ;

RAVVISATO che l'afflusso nella regione di tanti cittadini dalle aree menzionate comporta il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nella regione Campania di soggetti positivi al virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

CONSIDERATO

-che "è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978. n. 833 in materia di igiene e sanità , imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrino dalle aree sopra indicate, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale;

- che, al fine di realizzare un'efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi risulta indispensabile altresì "sporre la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività :

a) piscine, palestre, centri benessere;

- che risulta altresì necessario prevedere, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante del soggetto interessato, senza che ci "comporti decadenza dal diritto alla prestazione;

- che occorre confermare le ordinanze n. 6 e 7 del 6 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all'art.5, comma 4 sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di c

all'art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ;

Tenuto conto dell'aggravarsi della situazione di contagio a livello nazionale e regionale, si rende necessaria l'adozione di ogni urgente misura volta a contenere e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus, risultando integrate le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica emana la seguente

#### ORDINANZA

1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo: -

di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale e' fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità del territorio regionale.

3. E' disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività :

-piscine, palestre, centri benessere.

4. Dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, e' disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione.

5. Sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.6 e n.7 del 6 marzo 2020. con efficacia fino al 3 aprile 2020.

6. Salvo che il fatto costituisca piÃ¹ grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e' punito ai sensi delPart.650 del codice penale.

7. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

Il Presidente delle Regione Campania

DEL LUCA

Dettaglio: Seguono gli allegati.

Allegati:

File	data pubblicazione	descrizione
------	--------------------	-------------

	08/03/2020	
--	------------	--

		Ordinanza 8 del 08/03/2020 (~1839 Kbyte)
--	--	--